Direttiva DFE per l'esame medico attitudinale per pompieri
(corpi pompieri di categoria A, B, C, Cm e D)

---

1. Basi legali

- Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996;
- Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (RLLI) del 7 aprile 1998;
- Direttiva sulla valutazione dell'idoneità per la protezione della respirazione dei pompieri della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) – edizione 04/2024;
- Guida per l'esame medico dei membri dei corpi pompieri della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) – edizione 04/2024.

2. Principi generali

2.1 Idoneità per il servizio pompieri in generale

Per l'idoneità al servizio valgono i principi elencati nella Direttiva di riferimento pubblicata dalla CSP.

2.2 Obbligo di vigilanza

In applicazione delle basi legali sopraccitate il Comandante vigila sull'idoneità del milite al servizio pompieri.

2.3 Obbligo d'informazione

Al milite è fatto obbligo di segnalare al Comandante eventuali problemi di salute che potrebbero compromettere la sua prontezza nell'ambito del servizio pompieri.

Il milite informa il proprio medico di fiducia dell'attività svolta nell'ambito del servizio pompieri. A sua volta, quest'ultimo è tenuto a comunicare al medico del Corpo pompieri le informazioni relative allo stato di salute che risultano essere determinanti per la prontezza nell'ambito del servizio pompieri.

2.4 Impedimenti all'ammissione

La non idoneità al servizio deve essere dichiarata dal medico del Corpo pompieri nei casi accertati di:
- problemi fisici;
- dipendenza da alcol o droghe, questo anche nel caso in cui la persona si sottoponesse a trattamento sostitutivo;
- sofferenze psichiche.

2.5 Attività fisica

L'attività fisica regolare può avere un effetto positivo nel servizio pompieri.

2.6 Misura di sicurezza generale

A titolo preventivo e per ragioni di sicurezza è necessario prevedere un'adeguata assistenza sanitaria sul posto in occasione dei test fisici e attitudinali.

3. Responsabilità individuale

Prima di ogni esercizio e di ogni intervento, esteso anche all'utilizzo della protezione della respirazione, ogni pompiere è perfettamente consapevole e di conseguenza responsabile della sua idoneità personale. Non bisogna lasciarsi trasportare dall'orgoglio, farsi condizionare dal gruppo o sopravvalutarsi poiché un pompiere che effettua un'autovalutazione errata può essere un pericolo per sé stesso e per gli altri componenti del suo nucleo. Qualora vi sia una ridotta idoneità all'intervento, ciò va comunicato immediatamente in modo da proteggere ogni singolo pompiere ed il nucleo designato per l'intervento.

La persona si assume la totale responsabilità per quanto concerne la completezza e la veridicità delle informazioni fornite con il formulario di autovalutazione.

4. Attività interessata

La presente direttiva tratta gli aspetti legati alle visite mediche:

- per il servizio pompieri in generale;
- per i portatori di apparecchi per la protezione della respirazione;
- per la giornata di selezione aspiranti pompieri;
- per i conducenti di veicoli pesanti.

5. Medico del Corpo pompieri

Alfine di garantire un'uniformità delle visite mediche, il Comando del Corpo pompieri designa obbligatoriamente uno o più medici di fiducia.

Il medico informa il Comando in merito alla riconosciuta o mancata abilitazione.

6. Servizio pompieri in generale

6.1 Principi

Prima dell'incorporazione, durante tutta la durata della stessa e nell'ambito del servizio pompieri in generale lo stato di salute di ogni pompiere deve essere periodicamente controllato.

Il medico del Corpo pompieri decide sull'idoneità medica del pompiere basandosi sulla *Guida per l'esame medico dei membri dei corpi pompieri* della CSP.

Il processo indicato nell'allegato A della presente direttiva medica è da applicare.

6.2 Visita medica d'incorporazione

Per stabilire l'idoneità al servizio pompieri prima dell'incorporazione, tutti i candidati devono sottoporsi ad una visita medica.

6.3 Visita medica periodica

Il pompiere incorporato deve sottoporsi ad una visita medica periodica secondo i seguenti intervalli:

- ogni 5 anni fino all'età di 40 anni;
- ogni 3 anni fino all'età di 50 anni;
- ogni anno fino al licenziamento.

6.4 Procedura per le visite mediche

- Il pompiere/candidato compila il formulario di autovalutazione ("Esame medico d'idoneità per pompieri – modulo per il pompiere") che viene consegnato per il tramite del Comando al medico del Corpo pompieri.
- La persona è convocata alla visita medica presso il medico del Corpo pompieri, il quale attesta l'idoneità al servizio pompieri rilasciando il relativo certificato medico secondo il modello della CSP "Esame medico d'idoneità per pompieri – Certificato medico".
- Lo stesso è trasmesso al Comando del Corpo pompieri e all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

6.5 Test di performance

Il test consiste nell'effettuare una corsa di 12 minuti su terreno piano (per es.: campo di calcio) e deve essere ripetuto annualmente. Fanno stato i parametri indicati nel documento della CSP *Guida per l'esame medico dei membri dei corpi pompieri* - capitolo 2.3. In casi eccezionali, giustificati dal profilo medico (certificato), in alternativa alla corsa di 12 minuti è possibile svolgere altri test che permettono di misurare l'idoneità fisica. La scelta del tipo di test compete al medico del Corpo pompieri in ossequio alle disposizioni della CSP e deve essere autorizzata dal Comando del Corpo pompieri.

Il test di performance per i pompieri incorporati è organizzato annualmente dal Comando del Corpo pompieri.

In caso di superamento del test di performance, lo stesso ha la validità di un anno. In caso di mancato superamento il pompiere interessato ha da 3 (tre) a 6 (sei) mesi per migliorare la propria condizione fisica e ripeterlo. Durante questo periodo, salvo parere contrario del Comandante, il proseguimento dell'attività è autorizzato. In caso di:

- mancato superamento del test per la seconda volta consecutiva;
- mancata ripetizione del test entro 6 (sei) mesi a partire dalla data di svolgimento del primo test,

il pompiere è sospeso dall'attività e convocato ad una visita medica di controllo in base alla quale il medico di fiducia rilascia il certificato medico d'idoneità.

6.6 Visita medica di controllo

Il Comandante può ordinare in ogni momento una visita medica di controllo indipendentemente dall'età e dalla funzione del milite (articolo 11 – cpv. 2 RLLI).

Il pompiere è convocato ad una visita medica di controllo in caso di:

- evidente peggioramento dello stato di salute;
- peggioramento del risultato dell'autovalutazione sul proprio attuale stato di salute in base alle risposte del formulario;
- mancato superamento del test di performance per la seconda volta consecutiva;
- mancata ripetizione del test di performance entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di svolgimento del primo test;
- rientro da un'assenza prolungata per malattia o infortunio superiore ai 6 mesi.

A conclusione della visita il medico del Corpo pompieri rilascia il certificato medico d'idoneità per il proseguimento dell'attività.

7. Portatori di apparecchi per la protezione della respirazione (APR)

7.1 Principi

Valgono i principi per quanto attiene il servizio pompieri in generale.

7.2 Visita medica di abilitazione

La visita deve essere effettuata obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività quale portatore di APR e previa consegna del formulario di autovalutazione aggiornato.

Il medico del Corpo pompieri decide sull'idoneità medica per la protezione della respirazione del pompiere basandosi sulla *Guida per l'esame medico dei membri dei corpi pompieri* della CSP.

7.3 Visite successive

Fanno stato gli intervalli indicati al punto 6.3 della presente direttiva. Inoltre, ogni anno prima dello svolgimento del test di performance, il Comando richiede al pompiere di consegnare al medico del Corpo pompieri il formulario di autovalutazione aggiornato. Se dall'autovalutazione fornita in quel momento emergono peggioramenti di salute dal possibile impatto negativo durante il servizio pompieri, il medico del Corpo pompieri convoca il pompiere per una visita medica di controllo.

7.4 Test di performance

Vale quanto indicato al punto 6.5 della presente direttiva.

8. Giornata di selezione aspiranti pompieri

8.1 Principi

La giornata di selezione è svolta allo scopo di valutare l'attitudine del candidato al servizio pompieri anche dal punto di vista fisico. Nel corso della giornata di selezione il candidato svolge il test di performance ai sensi del punto 6.5.

Il processo indicato nell'allegato B della presente direttiva medica è da applicare.

8.2 Procedura

Il candidato compila il formulario di autovalutazione ("Esame medico d'idoneità per pompieri – modulo per il pompiere") che viene consegnato in busta chiusa alla persona designata dal Comando del Corpo pompieri che sottostà all'obbligo del segreto professionale.

I candidati di età superiore ai 40 anni sono obbligati a sottoporsi alla visita medica d'incorporazione prima della giornata di selezione.
I candidati di età inferiore ai 41 anni possono prendere parte alla giornata di selezione senza prima doversi sottoporre alla visita media d'incorporazione. Il Comando del Corpo pompieri, in base alle informazioni fornite con il formulario di autovalutazione, decide se convocare il candidato alla visita medica d'incorporazione prima della giornata di selezione.

Il medico di fiducia rilascia il certificato medico d'idoneità che viene trasmesso al Comando del Corpo pompieri, il quale decide sulla partecipazione del candidato alla giornata di selezione e trasmette l'iscrizione al Segretariato della FPT, responsabile per l'organizzazione della giornata di selezione.

9. Conducenti di veicoli pesanti

Per le visite mediche relative alla guida fanno stato le norme federali (in particolare l'OAC) e cantonali in materia.

10. Controllo

Su delega del Dipartimento delle finanze e dell'economia – Ufficio della difesa contro gli incendi, il Segretariato della Federazione Pompieri Ticino (FPT) ha la facoltà di:

- effettuare controlli relativi all'applicazione della presente direttiva,
- raccogliere i risultati dei test fisici e delle visite medica;
- svolgere direttamente i test.

I corpi pompieri aggiornano costantemente la banca dati (winfap – modulo "persona" – cartella "dati aggiuntivi") relativa ai test fisici e alle visite mediche (generale, portatori APR e autisti categoria C).

11. Protezione dati

Per dati personali s'intendono tutte le informazioni inerenti alla persona del milite. I dati personali di natura medica sono dati degni di particolare protezione e dunque strettamente confidenziali: essi rimangono in esclusivo possesso del medico del Corpo pompieri. Egli trasmette al Comando unicamente il certificato "Esame medico d'idoneità per pompieri – Certificato medico", debitamente compilato, timbrato e firmato.

I dati personali, incluso il formulario di autovalutazione, sono resi noti dal Comando del Corpo pompieri al quale il milite è assegnato all'indirizzo del/i medico/i del Corpo pompieri. Essi sono utilizzabili solo internamente ed esclusivamente per il servizio pompieri nel senso di accertare l'abilità alla funzione.

Al comando del Corpo pompieri è permesso comunicare i dati personali, esclusi i dati di natura medica, anche all'Ufficio della difesa contro gli incendi e alla direzione della FPT. Essi sono utilizzabili solo internamente ed esclusivamente per l'attività pompieristica.

I dati personali sono conservati nelle rispettive banche dati per tutta la durata dell'impiego del milite.

Se utilizzati per fini statistici, tutti i dati devono obbligatoriamente essere anonimizzati.

Essi vanno cancellati dalle rispettive banche dati entro 1 anno dal momento in cui il milite lascia il Corpo pompieri. Qualora il milite venga incorporato in un altro Corpo pompieri, quest'ultimo riceve i dati dal precedente Corpo di appartenenza.

I dati personali non possono essere divulgati a terzi né ai militi del Corpo.

I dati dei candidati che non superano il processo di selezione e non vengono incorporati sono conservati per la durata di 3 anni e sono recuperabili nel caso in cui lo stesso dovesse presentare nuovamente domanda di incorporazione. Trascorsi 3 anni, i dati sono da cancellare definitivamente da tutte le banche dati.

12. Aspetti finanziari

Sono a carico del Dipartimento delle finanze e dell'economia – Ufficio della difesa contro gli incendi i costi per:

- le visite mediche d'incorporazione, periodiche secondo lo scadenzario proposto al punto 6 (compreso eventuali esami complementari);
- le visite mediche di controllo nell'ambito del servizio APR di cui al punto 7;
- le visite mediche d'incorporazione nell'ambito della giornata di selezione organizzata dalla FPT di cui al punto 8;
- l'assistenza sanitaria sul posto in occasione dei test di performance.

Sono esclusi da questa copertura finanziaria i costi delle visite mediche dei militi dei Corpi pompieri di categoria D (art. 10 cpv. 5 LLI). Tutti gli altri costi sono a carico dei singoli corpi pompieri.

13. Disposizioni finali

La presente direttiva entra in vigore immediatamente e sostituisce la direttiva n° 914.13.503 del 20 giugno 2013.

14. Allegati

A Processo visita medica per il reclutamento
B Processo giornata di selezione aspiranti pompieri

Processo nella fase di reclutamento di aspiranti pompieri – Allegato A

POMPIERI TICINO

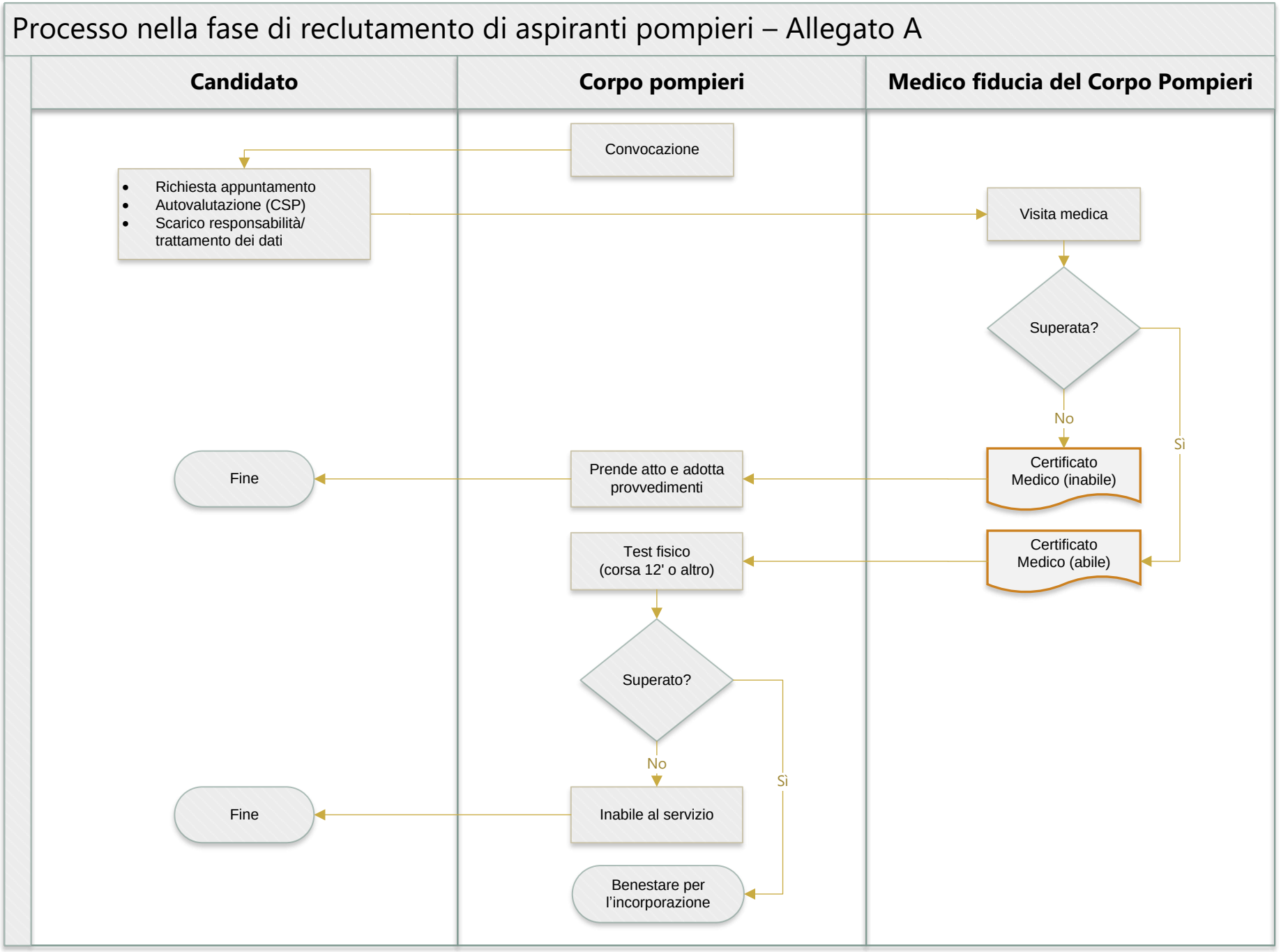

Processo per la giornata di selezione aspiranti pompieri - Allegato B
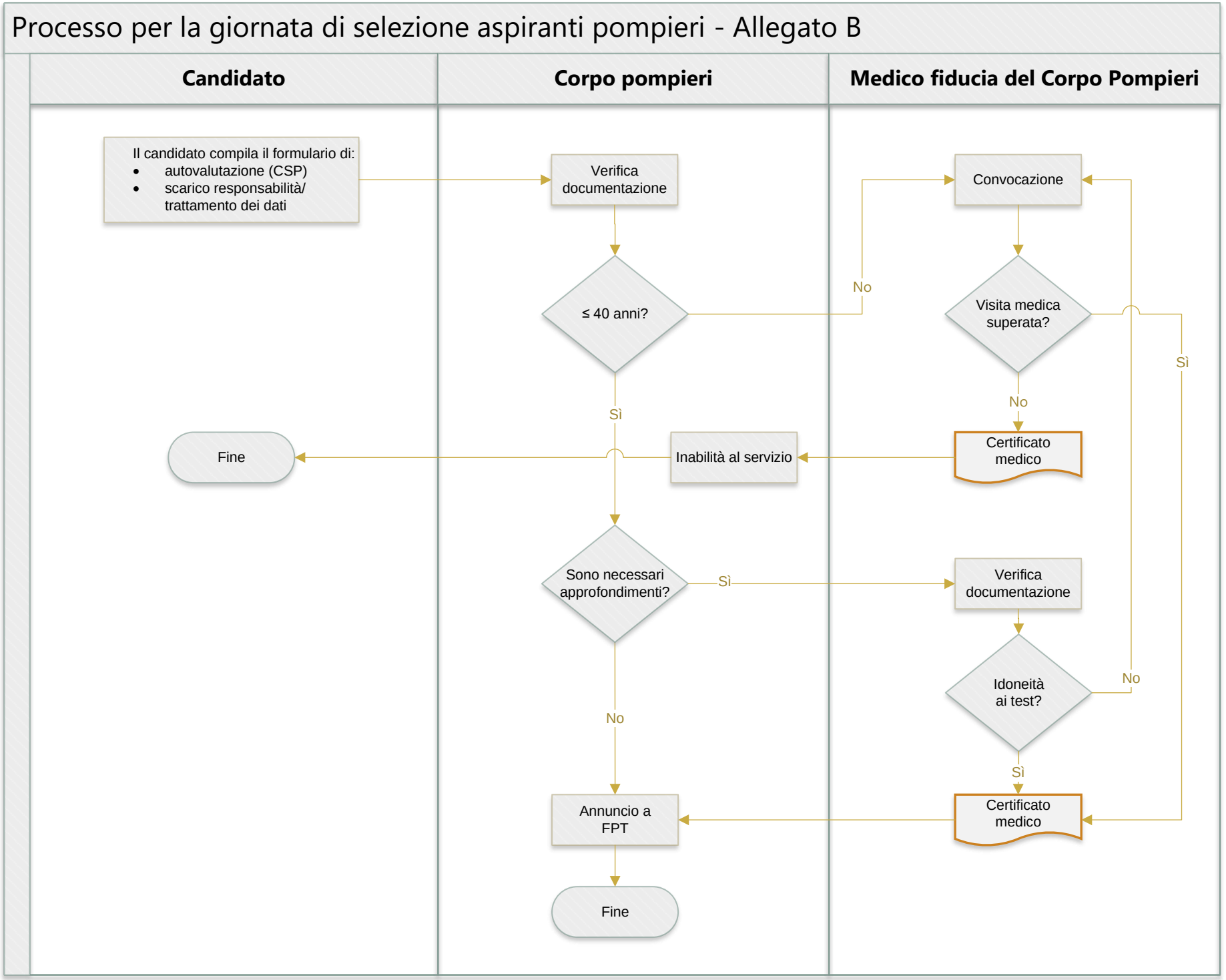
POMPIERI TICINO